

1.

D.L. 14 agosto 2020, n. 104. Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 203 del 14 agosto 2020), *avviso di rettifica* in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 204 del 17 agosto 2020.

(Estratto)

Capo VII

Misure fiscali

104. Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro. – 1. All'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *7 bis*, dopo le parole «le sue regole fondamentali» sono inserite le seguenti: «nonché tutti i giochi che, per modalità similari con quelle consentite ai sensi del comma 6, possano indurre una medesima aspettativa di vincita.»;

b) il comma *7 ter* è sostituito dal seguente:

«*7 ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è determinata la base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14 *bis*, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, al fine di garantire la prevenzione dai rischi connessi al gioco d'azzardo sono definite le regole tecniche finalizzate alla produzione degli apparecchi di cui al comma 7 nonché la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, così come definiti dalla normativa vigente.»;

c) al comma *7 quater* dopo le parole «per l'acquisizione di premi» sono inserite le seguenti: «di modico valore»;

d) il comma *7 quinquies* è abrogato.

2.

D.L. 16 luglio 2020, n. 76. Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale (Suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 178 del 16 luglio 2020) ed *avviso di rettifica* in *Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 184 del 23 luglio 2020.

(Estratto)

Titolo II

Semplificazioni procedurali e responsabilità

Capo IV

Responsabilità

23. Modifiche all'articolo 323 del codice penale. – 1. All'articolo 323, primo comma, del codice penale, le parole "di norme di legge o di regolamento," sono sostituite dalle seguenti: "di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità".

3.

D.M. Ministero della Salute 11 agosto 2020. Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni e integrazioni. Inserimento nella tabella I e nella tabella IV di nuove sostanze psicoattive e nella tabella dei medicinali, sezione A, della sostanza phenibut (*Gazzetta Ufficiale* Serie gen. - n. 208 del 21 agosto 2020).

1. 1. Nella tabella I del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze:

1B-LSD (denominazione comune) - 4-butil-N,N-dietil-7-metil-4,6,6,6a,7,8,8,9-esaidroindolo[4,3-fg]chinolina-9-carbossamide (denominazione chimica);

2F-QMPSB (denominazione comune) - chinolin-8-il-3-(4,4-difluoropiperidin-1-il) solfonil-4-metilbenzoato (denominazione chimica) - SGT-13 (altra denominazione);

2-metil-AP-237 (denominazione comune) - 1-[2-metil-4-(3-fenilprop-2-en-1-il) piperazina-1-il] butan-1-one (denominazione chimica);

3-MeO-PCE (denominazione comune) - N-ethyl-1-(3-metossifenil) cicloesanimina (denominazione chimica);

4F-MDMB-BINACA (denominazione comune) - metil 2-(1-(4-fluorobutil)-1H-indazol-3-carbossamide)-3,3-dimetilbutanoato (denominazione chimica);

4OH-MIPT (denominazione comune) - 4-idrossi-N-metil-N-isopropil-triptamina (denominazione chimica);

5F-A-P7AICA (denominazione comune) - N-(adamantan-1-il)-1-(5-fluoropentil)-1H-pirrol[2,3-b]piridina-3-carbossamide (denominazione chimica);

5F-AKB57 (denominazione comune) - adamantan-1-il 1-(5-fluoropentil)-1H-indazolo-3-carbossilato (denominazione chimica);

5F-CUMIL-P7AICA (denominazione comune) - 1-(5-fluoropentil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-7-azaindol-3-carbossamide (denominazione chimica) - CUMIL-5F-P7AICA (altra denominazione);

difenidina (denominazione comune) - 1-(1,2-difeniletil) piperidina (denominazione chimica);

EPT (denominazione comune) - N-(2-(1H-indol-3-il) etil) -N-etilpropan-1-ammina (denominazione chimica);

N-metil U-47931E (denominazione comune) - 4-bromo-N-(2-(dimetilamino) cicloesil)-N-metilbenzamide (denominazione chimica);

phenibut (denominazione comune) - Acido 4-amino-3-fenilbutanoico (denominazione chimica);

piperidiltiambutene (denominazione comune) - 1-(4,4-di(tiofen-2-il)but-3-en-2-il) piperidina (denominazione chimica).

2. Nella tabella IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, sono inserite, secondo l'ordine alfabetico, le seguenti sostanze: bentazepam (denominazione comune) - 5-fenil-1,3,6,7,8,9-esaidro-2H-[1]benzotieno[2,3-e][1,4]diazepin-2-on e (denominazione chimica).

3. Nella tabella dei medicinali, sezione A, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è inserita, secondo l'ordine alfabetico, la seguente sostanza: phenibut (denominazione comune) - Acido 4-amino-3-fenilbutanoico (denominazione chimica).

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.